

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 ed i Decreti Delegati di essa attuativi, che hanno introdotto nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- VISTO il Regolamento n.2008-02 emanato dalla Banca Centrale sulla redazione del bilancio di esercizio della banche;
- VISTA gli orientamenti interpretativi già espressi nella Raccomandazione n.2007-01 e nelle risposte ai quesiti pervenuti ai sensi dell'articolo VIII.II.5 del Regolamento n.2007-07;
- VISTI i riscontri registrati nel primo periodo di applicazione delle nuove norme di correttezza, diligenza e trasparenza nei rapporti con la clientela introdotte dalla Parte X del Regolamento n.2007-07;
- VISTO l'articolo 38, commi 3, 4 e 5 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, in tema di principi e criteri generali per l'esercizio delle funzione di vigilanza, ed in particolare di quella regolamentare;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento modificativo del Regolamento n.2007-07 in materia di raccolta del risparmio ed attività bancaria, finalizzato ad aggiornare la regolamentazione vigente in relazione alle sopravvenute variazioni del quadro normativo di riferimento, a recepirne alcuni riscontri applicativi e a consolidarne il testo con le interpretazioni già espresse;

EMANA

L'accluso Regolamento n. 2008-04 che entra in vigore in data 1° gennaio 2009.

San Marino, 19 Dicembre 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi



**REGOLAMENTO
DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
E DELL'ATTIVITA' BANCARIA**

AGGIORNAMENTO N. I

anno 2008 / numero 04

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07 in materia raccolta del risparmio e attività bancaria.

1. All'articolo I.I.2, comma 1, le definizioni riportate nei punti 9, 15, 25, 26, 30, 44, 46, 47, 53, 71, sono sostituite così come segue:

9. “capo della struttura esecutiva”: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale;
15. “contratti di durata”: contratti i cui effetti giuridici diretti si protraggono nel tempo, con o senza scadenze predeterminate (ad esempio: conto corrente bancario, deposito a risparmio, apertura di credito, mutuo, sottoscrizione di certificati di deposito e obbligazioni emesse dalla banca, operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione);
25. “effettivi beneficiari economici”: persone fisiche qualificabili come “titolari effettivi” ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n.92;
26. “esponenti aziendali”: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o direttore generale;
30. “gruppo bancario”: gruppo, ai sensi dell'articolo 53 della LISF, il cui attivo patrimoniale sia rappresentato, in misura non inferiore al 50%, dal totale degli attivi di bilancio di banche e di società da queste controllate purché rientranti nella definizione di imprese finanziarie;
44. “margine patrimoniale disponibile”: differenza tra il patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività ponderate, calcolato ai sensi della Parte VII, Titolo III e moltiplicato per il coefficiente minimo di solvibilità di cui all'articolo VII.III.9;
46. “operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione”: vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della banca (“venditore a pronti”) a favore del cliente (“acquirente a pronti”) con contestuale vendita a termine, non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il cliente (“venditore a termine”) e la banca (“acquirente a termine”). L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
47. “outsourcer”: persone giuridiche alle quali la banca esternalizza funzioni aziendali o attività materiali integrate all'interno dei processi produttivi tipici per una azienda bancaria;
53. “prestazione di servizi senza stabilimento”: esercizio di attività riservate da parte di banca estera in San Marino, o da parte di banca sammarinese all'estero, mediante organizzazione temporanea, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero mediante intermediari o agenti indipendenti;
71. “soggetti connessi a una parte correlata”:
 - 1 le società controllate da una parte correlata;
 - 2 le società presso le quali le parti correlate svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo ad esclusione di quelle partecipate dalla banca laddove via sia coincidenza di esponenti aziendali nell'interesse e su designazione della banca medesima;

2. L'articolo II.III.4, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Il libretto può essere “nominativo”, ovvero “al portatore”, entro i termini e nei limiti fissati dalle vigenti norme di contrasto al riciclaggio, ovvero “all’ordine”, quando la legittimazione a disporre spetta al possessore che risulti tale sulla base di una serie continua di trasferimenti avvenuti presso la banca depositaria delle somme, registrati dalla stessa previa identificazione delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti norme di contrasto al riciclaggio.

3. L’articolo II.III.6, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Le banche possono emettere certificati di deposito senza limiti di importo, ad eccezione di quello di cui all’articolo VII.III.10.

4. L’articolo II.III.6, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Per i certificati di deposito dematerializzati il contenuto minimo di cui sopra deve essere riportato nel modulo, sottoscritto dal CLIENTE quale richiesta di emissione, ed allo stesso consegnato in copia sottoscritta da personale della banca munito dei necessari poteri. Per i certificati di deposito cartacei il rispetto delle norme di trasparenza e correttezza di cui al presente comma può ritenersi sostitutivo degli obblighi di cui al precedente comma solo nel caso di certificati nominativi; in quelli al portatore gli obblighi di contenuto minimo permangono.

5. L’articolo II.III.6, comma 6, è sostituito dal seguente:

6. La dematerializzazione è consentita a condizione che tutti i flussi monetari inerenti l’operazione (addebito per sottoscrizione, accrediti per rimborso ed eventuale pagamento cedole) vengano regolati su conto corrente intestato al depositante;

6. L’articolo II.III.7, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Le banche possono emettere obbligazioni senza limiti di importo, ad eccezione di quello di cui all’articolo VII.III.10, senza necessità della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 31 comma 3 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, fatta salva l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo alla sollecitazione dell’investimento.

7. L’articolo II.III.7, comma 8, è sostituito dal seguente:

8. La dematerializzazione è consentita a condizione che:

- a) le obbligazioni siano nominative;
- b) l’emittente assicuri tramite i propri sistemi informativo-contabili le necessarie registrazioni riguardanti le obbligazioni e i dati relativi ai sottoscrittori, nonché quelle relative alla costituzione o trasferimento di diritti inerenti le obbligazioni;
- c) il Regolamento di Emissione preveda che la circolazione delle obbligazioni possa avvenire unicamente per il tramite dell’emittente;

- d) l'investitore, contestualmente alla sottoscrizione, ne richieda l'inserimento nel dossier titoli a custodia e amministrazione acceso a proprio nome presso l'emittente o presso altri soggetti sammarinesi autorizzati alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO;
- e) l'emittente si obblighi a mettere a disposizione dell'investitore il titolo obbligazionario in forma cartacea in conformità agli obblighi di contenuto minimo sopra specificati, a sua semplice richiesta ed entro un termine non superiore a trenta giorni;
- f) il diritto del CLIENTE di cui alla lettera e) venga espressamente indicato nel Regolamento di Emissione e, ove dovuto, nel Prospetto Informativo.

8. All'articolo II.III.8 è aggiunto il comma seguente:

- 4. Gli assegni emessi dalle banche in favore di un soggetto beneficiario, su richiesta e previa messa in fondi del CLIENTE richiedente, non rientrano nella disciplina di cui al presente articolo in quanto trattasi di titoli di credito emessi ad uso di assegno circolare, quindi non a fini di raccolta del risparmio ma di prestazione di servizi di pagamento.

9. L'articolo II.IV.1, comma 2, è sostituito dal seguente:

- 2. Il rispetto delle norme stabilite nel presente Titolo esonera i soggetti autorizzati diversi dalle banche dall'autorizzazione all'emissione di cui all'articolo 31 comma 3 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, fatto salvo quanto previsto per le società di gestione dall'articolo 38 del Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo e fatta salva l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo alla sollecitazione dell'investimento.

10. Alla Parte II, Titolo IV, è aggiunto l'articolo seguente:

Articolo II.IV.4 - Condizioni per la dematerializzazione

- 1. I soggetti autorizzati diversi dalle banche possono emettere obbligazioni dematerializzate nel rispetto di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo II.III.7.

11. All'articolo III.III.1, comma 2, le lettere b) ed e) sono sostituite così come segue:

- b) le azioni rappresentanti il capitale sociale devono essere nominative ed avere un valore nominale unitario pari ad un euro o multipli;
- e) il controllo sull'operato della società e dei suoi organi deve essere affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre o cinque sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, e privo di sindaci supplenti;

12. L'articolo III.III.4, comma 2, è sostituito dal seguente:

- 2. Non sono ammessi conferimenti diversi da quelli in denaro.

13. L'articolo IV.II.2, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso la produzione dei seguenti documenti:
 - a) certificato penale generale;
 - b) certificato dei carichi pendenti;
 - c) certificato civile o di mai avvenuto fallimento.

14. L'articolo IV.II.2, comma 2, è sostituito dal seguente:
 2. I soggetti residenti nella Repubblica di San Marino possono ricorrere all'autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A. I soggetti residenti all'estero devono certificare il possesso dei requisiti di onorabilità attraverso i certificati a tal fine utilizzati nel proprio Paese di residenza, che risultino sostanzialmente equivalenti a quelli di cui al primo comma, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ.

15. L'articolo IV.II.2, comma 3, è sostituito dal seguente:
 3. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

16. L'articolo IV.II.2, comma 4, è sostituito dal seguente:
 4. I certificati di cui al primo comma possono risultare anche da documento unico cumulativo.

17. Il primo comma 1 dell'articolo IV.II.6 è abrogato, per cui il secondo assume la numerazione 1.

18. L'articolo IV.III.2, comma 1, è sostituito dal seguente:
 1. La documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo agli ESPONENTI AZIENDALI, deve essere presentata dai soggetti interessati al Consiglio di Amministrazione della banca entro dieci giorni dalla data di accettazione della nomina.

19. L'articolo IV.III.4, comma 1, è sostituito dal seguente:
 1. Concluse le attività di verifica di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione degli interessati, deve assumere una propria delibera per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, dando compiutamente atto delle verifiche eseguite, delle certificazioni esaminate ed esprimendo una propria valutazione sulla adeguatezza probatoria della documentazione.

20. L'articolo IV.III.5, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Copia conforme delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI, unitamente al certificato di vigenza aggiornato e a copia dei curricula, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo III.II.6.

21. L'articolo V.II.2, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato direttamente dall'interessato ovvero dal SOGGETTO RICHIEDENTE attraverso la produzione dei seguenti documenti:

- a) certificato penale generale;
- b) certificato dei carichi pendenti;
- c) certificato civile o di mai avvenuto fallimento.

22. L'articolo V.II.2, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

23. L'articolo V.II.2, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. I certificati di cui al primo comma possono risultare anche da documento unico cumulativo.

24. L'articolo VI.II.5, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Con riferimento al contenuto della nota integrativa, agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, ed ai criteri di valutazione e di redazione del bilancio, si rinvia al Regolamento sulla redazione del bilancio di esercizio delle banche.

25. L'articolo VI.II.5, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Con apposito provvedimento la BANCA CENTRALE può inoltre disciplinare le materie di cui all'articolo 33, comma 2 della LISF, le modalità di tenuta delle scritture contabili, l'adozione degli IAS.

26. L'articolo VII.II.4, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, detenuti verso le IMPRESE FINANZIARIE, sono dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

27. L'articolo VII.II.4, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare", oltre a quanto riportato nei primi due commi del presente articolo, si deducono le attività che si sostanziano nell'assunzione,

diretta o indiretta, ossia per il tramite di IMPRESE FINANZIARIE controllate, di posizioni di rischio verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico ai sensi dell'articolo I.I.2, punto 31, ivi compresi, comunque, le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della banca, nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili, ed utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del coefficiente di solvibilità.

28. All'articolo VII.III.6, comma 3, la lettera g) è:

- g) valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche e da IMPRESE FINANZIARIE di cui all'articolo VII.III.4 della zona "A".

29. L'articolo VII.IV.1, comma 3, è sostituito dal seguente:

- 3. L'esposizione complessiva, di cui al primo comma, include anche le attività di rischio che derivano alla banca dalla gestione del proprio portafoglio finanziario, ad eccezione di quelle rientranti nel portafoglio destinato alla negoziazione.

30. L'articolo VII.VI.1, comma 1, è sostituito dal seguente:

- 1. La somma degli investimenti da parte delle banche in beni strumentali durevoli (mobili e immobili) ed in partecipazioni societarie, al netto di quelle già dedotte ai sensi dell'articolo VII.II.4, non deve superare l'ammontare del patrimonio di vigilanza.

31. L'articolo VII.VI.2, comma 1, è sostituito dal seguente:

- 1. Le banche devono costantemente mantenere l'ammontare globale dei FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE, esclusi i mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale e quelli di cui all'articolo X.I.3 comma 7 lettera d), entro il limite massimo rappresentato dalla somma dei seguenti fattori:
 - a) patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti di cui all'articolo precedente;
 - b) 80% della RACCOLTA DIRETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE, senza attribuzione al CLIENTE del diritto di rimborso anticipato;
 - c) 30% della RACCOLTA DIRETTA residua.

32. All'articolo VII.IX.7 è aggiunto il comma seguente:

- 3. Salvo il caso di esternalizzazione dei CONTROLLI DI COMPLIANCE, il "responsabile incaricato" imposto dalla normativa di legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo può coincidere con il responsabile della struttura di compliance officer, ai sensi di quanto previsto alla lettera b) del primo comma.

33. L'articolo VII.IX.11, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e attività finanziata; deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Ne consegue che, al fine di poter adeguatamente verificare e valutare l'appartenenza del prestatore ad un GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, come previsto anche al successivo comma 8, nei casi di prestatori diversi dalle persone fisiche, quand'anche IMPRESE FINANZIARIE, si rende necessario il rilascio, da parte di questi, di una dichiarazione scritta rivolta alla banca contenente le generalità degli EFFETTIVI BENEFICIARI ECONOMICI, attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo allegato al presente Regolamento sotto la lettera D.

34. L'articolo VII.IX.16, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Con riferimento all'area di cui al comma 1 lettera g), la condizione di cui alla lettera a) può non ricorrere qualora l'OUTSOURCER sia in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità ed indipendenza, valutati come tali dalla BANCA CENTRALE nel provvedimento di autorizzazione. L'esternalizzazione dei CONTROLLI DI COMPLIANCE non esime la banca dall'obbligo, derivante dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di nominare al proprio interno il "responsabile incaricato", in possesso dei prescritti requisiti di legge.

35. All'articolo VII.IX.16 è aggiunto il comma seguente:

4. Con riferimento alle attività riservate di cui al comma 1 lettera c), quando abbiano ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, la condizione di cui di cui alla lettera a) può non ricorrere qualora l'esistenza del rapporto di esternalizzazione venga resa nota al cliente su base contrattuale e, dallo stesso, espressamente autorizzata, nel rispetto della specifica regolamentazione sui SERVIZI DI INVESTIMENTO alla quale si rinvia.

36. L'articolo VIII.II.2, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Oltre ai documenti da trasmettersi con cadenza periodica, ai sensi del precedente articolo, e di quelli da trasmettere all'occorrenza a corredo delle comunicazioni o domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento, le banche devono inviare alla BANCA CENTRALE, copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, nonché il certificato di vigenza, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati.

37. All'articolo VIII.II.2 è aggiunto il comma seguente:

2. Il termine per l'invio di quanto previsto al precedente comma è di dieci giorni dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società.

38. L'articolo VIII.III.1, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici o le SUCCURSALI di una banca allo scopo di effettuare sopralluoghi, devono esibire:
 - a) una lettera di incarico indirizzata alla banca ispezionata, firmata dal Direttore Generale della BANCA CENTRALE e contenente l'indicazione dei soggetti incaricati;
 - b) un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità o altro equivalente documento identificativo rilasciato dalla BANCA CENTRALE.

39. All'articolo IX.III.1 è aggiunto il comma seguente:

2. Nelle more della regolamentazione di cui al precedente comma, nel rispetto dei limiti generali posti dall'articolo 53 della LISF, si considerano incluse nel perimetro del GRUPPO BANCARIO tutte le società per le quali ricorrano entrambe le condizioni seguenti:
 - a) assoggettamento al controllo della CAPOGRUPPO ai sensi dell'articolo 2 della LISF;
 - b) svolgimento di attività riservate o comunque connesse, strumentali o accessorie a quelle svolte dalla CAPOGRUPPO, ai sensi dell'articolo II.II.4.

40. L'articolo X.II.2, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Gli ANNUNCI PUBBLICITARI relativi ad operazioni di finanziamento, nei quali la banca dichiara il tasso di interesse ovvero altre cifre concernenti il costo del credito, devono esplicitare anche il TEG od il TAEG - calcolato secondo le vigenti disposizioni di vigilanza ai fini anti-usura - ad eccezione dei soli casi in cui la forma tecnica del finanziamento sia tale da non consentire il calcolo, in via preventiva ed astratta, dei predetti tassi effettivi.

41. L'articolo X.III.7, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. L'appendice di cui sopra deve prevedere che la regolazione in conto corrente di interessi a debito del CLIENTE, decorsi quindici giorni di calendario dalla fine del periodo di liquidazione, non possa più avvenire con valuta antergata rispetto alla data di contabilizzazione dell'addebito.

42. L'articolo X.IV.1, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Un esemplare originale del contratto, o una sua copia conforme se stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere trasmesso al CLIENTE all'atto della sua sottoscrizione, ovvero della sua registrazione nel caso di atto pubblico.

43. L'articolo X.IV.9 è rinominato così come segue:

Ius variandi in pejus

44. L'articolo X.IV.14 è sostituito dal seguente:

Articolo X.IV.14 - Modifica unilaterale in pejus

1. In caso di modifica unilaterale in pejus delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo X.IV.9, il CLIENTE ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al periodo intercorso tra la data valuta di decorrenza delle modifiche, riportata nella comunicazione, e la data di liquidazione del rapporto.
2. Il diritto di recesso di cui al precedente comma, se esercitato nei modi e nei termini di cui ai successivi articoli X.IV.19 e X.IV.20, deve essere consentito al CLIENTE senza applicazione di alcuna penale o spesa di estinzione del rapporto non documentata.
3. Le modifiche alle condizioni contrattuali dovute all'applicazione delle regole di indicizzazione previste in contratto sono escluse dalla presente disciplina in quanto non configurano ipotesi di esercizio di IUS VARIANDI da parte della banca.

45. L'articolo X.IV.16, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Il CLIENTE può disporre, con ampio effetto liberatorio nei confronti della banca, che l'esemplare del contratto di cui all'articolo X.IV.1, comma 2, e/o tutta la corrispondenza relativa al summenzionato contratto, venga dalla banca trattenuta presso di sé, a disposizione del CLIENTE medesimo, fatto salvo l'obbligo della banca di spedire all'indirizzo indicato dal CLIENTE la corrispondenza giacente, e non sottoposta all'esame del CLIENTE, da più di due anni.

46. L'articolo X.IV.16, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di cui al precedente comma, i termini di cui all'articolo X.IV.19 decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla banca.

47. All'articolo X.IV.16 è aggiunto il comma seguente:

4. Sono esclusi dall'obbligo di spedizione della corrispondenza giacente e non sottoposta all'esame del CLIENTE:
 - a) tutti i rapporti per i quali il CLIENTE abbia concretamente la possibilità di accedere in qualsiasi momento alla completa conoscenza delle informazioni ivi contenute mediante l'utilizzo di chiavi elettroniche (cd. *web banking* o *remote banking*);
 - b) tutti i contratti nei quali il CLIENTE abbia espressamente richiesto la disapplicazione della norma.

I rapporti rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera b) dovranno essere sottoposti a CONTROLLI DI COMPLIANCE rafforzati, per modalità e frequenza, rispetto a quelli ordinari.

48. Tra gli articoli X.IV.18 e X.IV.19 è aggiunto il Capo VII denominato così come segue:

Esercizio dello ius variandi

49. L'articolo X.IV.19 è sostituito dal seguente:

Articolo X.IV.19 - Variazioni unilaterali individuali

1. La banca deve comunicare per iscritto, presso il domicilio indicato dal cliente, a mezzo lettera o mediante altro supporto durevole contrattualmente accettato dal cliente in sede di clausola ex articolo X.IV.9, le variazioni apportate alle clausole del contratto, indicando nella comunicazione, nei casi di cui al summenzionato articolo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso, che non potrà comunque risultare inferiore a trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione.
2. Nei casi di rapporti soggetti a rendicontazione con periodicità di durata non superiore al trimestre solare, la banca potrà inviare la predetta comunicazione anche sotto forma di documento allegato all'estratto conto periodico o dandovene all'interno idonea evidenza grafica; in tali casi, qualora trattasi di IUS VARIANDI in pejus, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro e non oltre sessanta giorni dalla fine del trimestre solare durante il quale la variazione è avvenuta.

50. Al Capo VI, Titolo IV, Parte X, è aggiunto l'articolo seguente:

Articolo X.IV.20 - Variazioni unilaterali generalizzate

1. Nei casi di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE, la comunicazione di cui sopra può avvenire anche in forma impersonale, con contestuale informativa alla BANCA CENTRALE ai fini di pubblicazione.
2. La BANCA CENTRALE deve rendere pubblica la comunicazione attraverso la sua integrale inserzione in apposita pagina del proprio sito internet, fatto salvo l'obbligo per la banca di affiggere la comunicazione medesima presso tutte le proprie SUCCURSALI in luogo ben visibile al pubblico.
3. La banca provvede ad inviare, ai CLIENTI che intrattengono un rapporto di conto corrente, la comunicazione delle VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE apportate contestualmente all'invio previsto del primo estratto conto periodico successivo.
4. Nei casi di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE in pejus il diritto di recesso può essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE.

51. Al Capo VI, Titolo IV, Parte X, è aggiunto l'articolo seguente:

Articolo X.IV.21 - Disposizioni comuni alle variazioni unilaterali

1. Le variazioni unilaterali sfavorevoli al CLIENTE, anche solo potenzialmente, non possono avere effetto anteriore rispetto alla data della comunicazione diretta al CLIENTE ovvero, nel caso di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE, rispetto alla data di affissione dell'avviso presso le SUCCURSALI o, se successiva, a quella di pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE.
2. Le variazioni unilaterali dei tassi di interesse non indicizzati, quando motivate da decisioni di politica monetaria, devono estendersi contestualmente sia ai tassi attivi (a debito del CLIENTE) sia ai tassi passivi (a credito del CLIENTE) del medesimo contratto ed essere applicate con modalità tali da non recare pregiudizio al CLIENTE.

3. Le variazioni unilaterali degli indici utilizzati per i tassi variabili di interesse, coerentemente a quanto disposto al comma precedente, devono estendersi sia ai tassi attivi (a debito del CLIENTE) sia ai tassi passivi (a credito del CLIENTE) applicati al medesimo contratto.
4. Le variazioni unilaterali in pejus dei tassi di interesse non sono consentite per i CONTRATTI DI DURATA a “tasso fisso” con scadenza predeterminata.

52. Il Capo II, Titolo V, Parte X, è così rinominato:

Disciplina dei siti internet

53. L'articolo X.V.3 è sostituito dal seguente:

Articolo X.V.3 - Utilizzo del sito internet

1. Le banche possono liberamente fornire, attraverso il proprio sito internet, dati e notizie inerenti la propria impresa, la propria organizzazione ed i prodotti e servizi offerti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Titolo II in materia di annunci pubblicitari (contenuti aziendali), nonché mettere a disposizione dei visitatori del sito rubriche dedicate alle informazioni generali sui mercati finanziari, sia auto-prodotte, sia attraverso collegamenti (*link*) ai siti di accreditati *information provider*, sia estratte da questi ultimi, purché indicandone la fonte (contenuti finanziari).
2. Le banche che inseriscano nel proprio sito anche pagine contenenti informazioni generali sulla Repubblica di San Marino ed il suo ordinamento giuridico, il sistema finanziario sammarinese e la sua regolamentazione (contenuti istituzionali), devono darne comunicazione alla BANCA CENTRALE entro dieci giorni dalla loro pubblicazione *on-line*.
3. La comunicazione di cui al precedente comma è dovuta anche in caso di successivo aggiornamento o modifica dei contenuti istituzionali del sito ed è invece esclusa quando le informazioni siano accessibili unicamente tramite *link* al sito internet della BANCA CENTRALE o a quello di Organi ed Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione sammarinese.

54. L'articolo X.V.4 è sostituito dal seguente:

Articolo X.V.4 - Intervento della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE può richiedere alla banca, ai sensi dell'articolo 44 della LISF ed ai fini del contenimento dei rischi, l'oscuramento, totale o parziale, del sito qualora rilevi la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze e fino alla loro rimozione:
 - a) il sito ha una “estensione di dominio” diversa da San Marino (.sm);
 - b) la pagina di apertura non riporta in evidenza le Avvertenze Legali secondo il testo allegato al presente Regolamento sotto la lettera E;
 - c) la parte istituzionale del sito fornisce informazioni non corrette o incomplete;
 - d) il sito contiene *link* o *banner* non legati in alcun modo all'attività bancaria;
 - e) gli annunci pubblicitari inseriti non rispondono ai requisiti di cui al Titolo II.

55. Al Titolo II, Parte XI, è aggiunto l'articolo seguente:

Articolo XI.II.5 - Assegni emessi dalle banche

1. Le BANCHE PREESISTENTI, nelle more di una nuova regolamentazione del servizio di pagamento, possono continuare ad emettere gli assegni di cui all'articolo II.III.8, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) ammontare complessivo degli assegni emessi ed ancora in circolazione non superiore al 20% del patrimonio netto della banca emittente esposto nell'ultimo bilancio approvato;
- b) veste tipografica e strutturale dell'assegno con caratteristiche tali da renderne difficoltosa la falsificazione.

56. L'articolo XI.V.4, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Con riferimento al rispetto del coefficiente minimo di solvibilità, di cui all'articolo VII.III.9, le condizioni minime di eventuali PPR sono le seguenti:

- fine esercizio 2008 – coefficiente minimo 6%;
- fine esercizio 2009 – coefficiente minimo 7%;
- fine esercizio 2010 – coefficiente minimo 8%;
- fine esercizio 2011 – coefficiente minimo 9%;
- fine esercizio 2012 – coefficiente minimo 10%;
- fine esercizio 2013 – coefficiente minimo 11%.

57. L'articolo XI.V.10, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. I regolamenti interni devono inoltre indicare i termini di attuazione delle norme ivi contenute, termini che non devono risultare successivi al termine di adeguamento alla disciplina contenuta alla Parte VII, Titolo IX del presente Regolamento, fissato al 30/09/2009.

58. L'articolo XI.V.10, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo VII.IX.11, comma 4, aventi ad oggetto l'assunzione della dichiarazione di identificazione dell'EFFETTIVO BENEFICIARIO ECONOMICO di cui all'Allegato D, il termine di cui al precedente comma è da intendersi valevole unicamente per gli affidamenti richiesti in data non successiva al 31/12/2008.

59. L'articolo XI.VII.2, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo IX.II.2 devono trovare completa applicazione da parte delle CAPOGRUPPO entro il 30/09/2009.

60. E' abrogato il secondo comma dell'articolo XI.VIII.4

61. Alla lettera b), comma 1 dell'articolo XI.IX.1 è aggiunta la Lettera Uniforme n.106, ultimo capoverso.

Articolo 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Articolo 3 – Testo consolidato del Regolamento n. 2007-07.

1. Il testo del Regolamento n. 2007-07 consolidato con le modifiche introdotte dal presente regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).